



SENT.45/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Luciano CALAMARO Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità, iscritti al n. 54228 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 631/2018, depositata il 24/9/2018 e notificata il 3/10/2018

promosso da:

1) **RICCIO Antonella**, nata a Neuchatel (Svizzera) il 13/2/1967, c.f. RCCNNT67B53Z133G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Paccione e Andrea Starace, eletivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria, n. 2 presso lo studio Alfredo Placidi;

nei confronti di:

PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in

persona del Procuratore Generale pro tempore;

- **PROCURA REGIONALE** presso Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro tempore;
- **DELL'ANNA Sergio;**

2) DELL'ANNA Marco nato a Galatina (LE) il 11/10/1977, c.f. DLLMRC77R11D862G, in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima (P. I. 03017550751), con sede in Lequile, località Casine Vittorio, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Starace, elettivamente domiciliato in Roma, piazza degli Eroi, n.106, presso lo studio dell'avv. Maria Ancona;

nei confronti di:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale pro tempore;
- **PROCURA REGIONALE** presso Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro tempore;
- **DELL'ANNA Sergio;**
- **CHIMENTI Maria Diletta;**
- **DELL'ANNA Marco, in qualità di liquidatore della Soc. Coop. Agriflor a.r.l. in liquidazione;**
- **Soc. Coop. Agriflor a.r.l. in liquidazione;**
- **RICCIO Antonella (erroneamente indicata come Tonia);**

3) DELL'ANNA Marco, nato a Galatina (LE) il 11/10/1977, c.f. DLLMRC77R11D862G, in proprio e in qualità di Presidente e, oggi,

liquidatore della Soc. Coop. Agriflor a.r.l. in liquidazione (P.I. 03442160754), con sede in Lequile, località Casine Vittorio, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Starace, elettivamente domiciliato in Roma, piazza degli Eroi, n.106, presso lo studio dell'avv. Maria Ancona;

nei confronti di:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale pro tempore;
 - **PROCURA REGIONALE** presso Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro tempore;
 - **DELL'ANNA Sergio;**
 - **CHIMIENTI Maria Diletta;**
 - **DELL'ANNA Marco, in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima;**
 - **Soc. Coop. Agriflor a.r.l. in liquidazione**
 - **RICCIO Antonella (erroneamente indicata come Tonia);**
- 4) **DELL'ANNA Sergio**, nato a San Donato di Lecce il 19/5/1957, c.f. DLLSRG57E19H826S, rappresentato e difeso dall'Avv. Oronzo Valentino Maggiuli, elettivamente domiciliato in Roma, piazza degli Eroi, n. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Ancona;

nei confronti di:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale pro tempore;
- **PROCURA REGIONALE** presso Sezione Giurisdizionale per la

Regione Puglia della Corte dei conti, in persona del Procuratore

regionale pro tempore;

- **RICCIO Antonella (erroneamente indicata come Antonietta);**
- **DELL'ANNA Marco;**
- **Soc. Coop. Agriflor a.r.l. in liquidazione;**
- **CHIMIENTI Maria Diletta;**

5) CHIMIENTI Maria Diletta, nata a Manduria (TA), il 4/9/1978, c.f.

CHMMDL78P44E882H, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pepe, elettivamente domiciliata in Roma, piazza degli Eroi, n. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Ancona;

nei confronti di:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale pro tempore;
- **PROCURA REGIONALE** presso Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro tempore;

VISTI gli atti di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 12 dicembre 2019, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Luigi Paccione, in rappresentanza dell'appellante RICCIO Antonella, l'Avv. Oronzo Valentino Maggiuli, in rappresentanza dell'appellante incidentale DELL'ANNA Sergio, nonché, in sostituzione dell'Avv. Andrea Starace, in rappresentanza dell'appellante incidentale DELL'ANNA Marco, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Coop AGRIFLOR s.r., l'Avv. Alberto Pepe, in rappresentanza dell'appellante incidentale

CHIMENTI Maria Diletta, ed il VPG Paola Briguori, in rappresentanza
dell’Ufficio del Pubblico Ministero.

FATTO

Con la sentenza n. 631/2018, depositata il 24/9/2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione PUGLIA definiva il giudizio concernente l’indebito conseguimento di contributi pubblici, erogati dalla Regione Puglia, nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006, in favore di quattro aziende agricole intestate rispettivamente a RICCIO Antonietta, alla s.c.a.r.l. AGRIFLOR, a DELL’ANNA Marco e a CHIMENTI Maria Diletta, soggetti legati da stretti vincoli di parentela o affinità.

La Corte territoriale, dopo aver rigettato sia l’eccezione di inammissibilità della citazione per asserita omessa notifica dell’invito a dedurre (constatando la ritualità del procedimento di notifica ai sensi dell’art. 140 cpc) sia l’eccezione di prescrizione (assumendo a momento di esordio del termine di prescrizione la data del rinvio a giudizio in sede penale per i medesimi fatti) nel merito, reputava sussistere in capo ai convenuti la prospettata responsabilità amministrativa, modulando variamente il titolo dei rispettivi addebiti (dolo per alcuni e colpa grave per altri).

In particolare, riteneva provato che gli stessi avessero posto in essere condotte fraudolente intese a percepire finanziamenti in misura superiore al dovuto oppure, volte a simulare il rispetto dell’obbligo di effettuare l’integrale e tempestivo pagamento delle fatture dei fornitori per costi ammessi a finanziamento.

Pertanto, condannava DELL’ANNA Sergio al pagamento della somma complessiva di € 1.014.997,28 nonché

a) fino a concorrenza della somma di € 419.724,41, DELL'ANNA Marco e la s.c.a.r.l. AGRIFLOR in liquidazione, in via solidale;

b) fino a concorrenza della somma di € 118.727,44 (pari al 40% di € 296.818,60), RICCIO Antonietta, in via sussidiaria;

c) fino a concorrenza della somma di € 119.381,71 (pari al 40% di € 298.454,27), a carico di CHIMENTI Maria Diletta, pure sussidiariamente.

Il tutto con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese.

Avverso la sentenza proponeva appello RICCIO Antonietta deducendo:

- a) la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione;
- b) l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, tenuto conto del disposto dell'art. 66 c.g.c.;
- c) l'inammissibilità della citazione in primo grado per nullità della notificazione dell'invito a dedurre. In subordine chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, legge 890/82 per violazione articolo 3, primo comma, 24, secondo comma e 111 primo e secondo comma, cost. nella parte in cui non prevede che l'operatore postale debba procedere all'affissione sulla porta d'ingresso e all'inserimento nella cassetta di corrispondenza dell'avviso di tentato recapito della raccomandata a/r, firmata dall'ufficiale giudiziario in applicazione dell'articolo 140 c.p.c.
- d) la nullità della sentenza per violazione del principio del giusto processo sotto due diversi profili: in primo luogo, avendo il giudicante escluso la sussistenza del dolo, avrebbe oltrepassato i limiti della domanda incentrata sulla dolosa partecipazione ad un sodalizio criminoso finalizzato alla truffa ai danni della Regione puglia; in secondo luogo, la contestazione della quintuplicazione dei costi di acquisto delle macchine fertilizzatrici non era

stata formulata dal P.M.;

e) la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 4, Protocollo 7,

della CEDU, in quanto, la pronuncia del giudice contabile dopo che per i medesimi fatti si era pronunciato il giudice penale integrava una violazione

del ne bis in idem;

f) l'illegittimità della sentenza, per violazione della dell'art. 111 cost in

relazione agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., sotto due diversi profili: per un verso, riteneva che non vi erano elementi di prova circa l'ausilio prestato nella

condotta integrante la truffa; per altro verso si doleva del fatto che era stata

operata dal giudice una riqualificazione della condotta, in termini di colpa

grave, la cui sussistenza era comunque contestata;

g) l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 1 quinquies della

l. 20/1994, nella parte in cui era stata prevista la responsabilità solidale con il

DELL'ANNA Sergio.

Chiedeva, conseguentemente, in via principale, l'annullamento o la riforma

della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell'addebito.

Proponeva appello incidentale anche DELL'ANNA Sergio, formulando i

seguenti motivi di doglianza:

a) nullità della sentenza per difetto di giurisdizione;

b) inammissibilità della citazione in primo grado per nullità della notificazione dell'invito a dedurre;

c) intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa,

tenuto conto del disposto dell'art. 66 c.g.c. e avuto riguardo alla circostanza

che era stato erroneamente individuato l'esordio del termine quinquennale nel

momento del rinvio a giudizio - 2013 – quando in realtà l'Amministrazione

danneggiata ben prima aveva elementi di conoscenza bastevoli per intraprendere iniziative di reazione;

d) nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: mentre la Procura regionale aveva agito sul presupposto che gli interventi finanziati non fossero stati realizzati, la Corte territoriale aveva fatto riferimento ad una diversa causa petendi rappresentata dalla «sovrafatturazione dei costi»;

e) nullità della sentenza per violazione dell'articolo 4, Protocollo 7, della CEDU, in quanto, la pronuncia del giudice contabile dopo che per i medesimi fatti si era pronunciato il giudice penale integrava una violazione del ne bis in idem;

f) l'infondatezza nel merito delle pretese erariali; nullità della sentenza, per violazione degli artt. 2697 e 2729 e ss. cc; difetto di motivazione in ordine all'affermata responsabilità.

In via istruttoria, formulava istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale.

Concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell'addebito.

La sentenza veniva impugnata anche da CHIMENTI Maria Diletta, per i motivi di seguito sintetizzati:

- a) nullità della sentenza per difetto di giurisdizione.
- b) prescrizione delle pretese erariali, per ragioni sovrapponibili a quelle degli altri appellanti;
- c) violazione dell'articolo 101, comma 3, c.g.c.; vizio di ultrapetizione, essendo la sentenza impugnata fondata su ragioni diverse da quelle dedotte

negli atti di citazione;

- d) nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem e infondatezza della domanda erariale per duplicazione della sentenza;
- e) infondatezza nel merito delle pretese erariali; nullità della sentenza per violazione degli articoli 2729 e ss. c.c.; difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità.

In via istruttoria, formulava istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale.

Concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell'addebito.

Infine, la sentenza era impugnata, con due distinti atti dal contenuto in larga misura sovrapponibile, dal DELL'ANNA Marco nelle diverse vesti di titolare dell'azienda agricola omonima e di liquidatore della Soc. Coop. Agrifor a r.l. in liquidazione. L'appellante incidentale, dopo aver riproposto l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione del processo penale, non accolta in primo grado, deduceva:

- a) omessa declaratoria di prescrizione della pretesa attorea;
- b) pronuncia della sentenza su fatti constitutivi diversi da quelli oggetto della domanda attorea (-violazione ed erronea applicazione dell'articolo 101, comma 3, c.g.c. con riferimento all'intervenuta mutazione in sentenza dei fatti constitutivi della pretesa attorea e della causa petendi rispetto alla domanda delle parti e alla difesa spiegata dei convenuti; - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 39 della legge 174 del 2016 per difetto di motivazione; - mancanza, illogicità, contraddittorietà e comunque erroneità della motivazione su aspetti decisivi della controversia, con riferimento alla

violazione principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato);

c) infondatezza della pretesa attorea (travisamento della documentazione in atti e dei fatti oggetto del giudizio; insussistenza dell'elemento psicologico: non configurabilità di una responsabilità né a titolo doloso, né a titolo di colpa grave; - mancanza, illogicità e contraddittorietà e comunque erroneità della motivazione su aspetti decisivi della controversia, con riferimento alla sussistenza di una responsabilità amministrativa in capo a dall'Anna Marco, alla configurabilità del necessario elemento psicologico, all'inesistenza della non operatività della OMISSIS., alla fittizietà soggettiva delle fatture relative alle opere finanziate, alla sovrafatturazione delle opere realizzate);

d) in via gradata, eventuale configurabilità solo di una responsabilità a titolo di colpa grave;

e) in via ulteriormente subordinata, graduazione della responsabilità; erronea e comunque eccessiva quantificazione del danno.

In via istruttoria, reiterava la richiesta di prova testimoniale e di ammissione di CTU.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente assoluzione da ogni addebito. In subordine, auspicava la riduzione dell'importo della condanna.

Con conclusioni rassegnate in data 2/12/2019, la Procura generale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità degli appelli proposti da CHIMENTI Maria Diletta e DELL'ANNA Sergio, siccome tardivi: a fronte della notifica della sentenza effettuata in data 3/10/2018, gli appelli – proponibili entro 3/12/2018 – erano stati notificati, rispettivamente, il 24/12/2018 ed il 10/12/2018.

Inoltre, formulava articolate considerazioni in ordine all'infondatezza dei motivi di gravame formulati dagli appellanti, chiedendo il rigetto delle impugnazioni.

In data 23/11/2019, l'Avv. Andrea Starace, difensore di DELL'ANNA Marco, comunicava l'intervenuta «revoca/rinuncia» al mandato per il «*giudizio n. 54228 per DELL'ANNA Marco, quale l.r. Soc. Coop. Agrifor S.r.l.*».

Con memoria depositata in data 2/12/2012 la difesa dell'appellante RICCIO Antonietta formulava ulteriori considerazioni a sostegno dei motivi di gravame.

All'udienza del 12/12/2019, i difensori degli appellanti ed il rappresentante della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Riunione degli appelli

Pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., deve essere disposta la riunione degli appelli iscritti al n. 54228 del registro di segreteria, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

2. Eccezione di difetto di giurisdizione

Tutti gli appellanti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, reputando insussistente la condizione per il radicamento della cognizione in capo al giudice contabile rappresentata dallo svilimento del finanziamento rispetto agli scopi pubblici perseguiti. E ciò sull'asserito presupposto che erano stati realizzati gli interventi per i quali era stata erogata la provvista finanziaria.

L'eccezione è inammissibile.

Ai sensi 15 c.g.c. (applicabile alla vicenda contenziosa in esame, essendo la domanda stata proposta in data 19/7/2017, cioè in epoca successiva all'entrata in vigore - 7/10/2016 – del codice) «*1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.*

2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione».

Sennonché, l'operatività di tale regime deve essere coordinata con la previsione di cui all'art. 193, comma 1, c.g.c., in base al quale «*Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio».*

Poiché nel precedente grado di giudizio il profilo della giurisdizione non è stato oggetto di doglianze da parte degli allora convenuti, l'eccezione integra una eccezione nuova, come tale, inidonea ad innescare uno specifico approfondimento, non senza osservare che il giudice territoriale ha implicitamente ritenuto sussistente la sua cognizione nella controversia.

In ogni caso, anche a volerla ritenere ammissibile sarebbe comunque infondata.

La contestazione è fondata sull'asserito difetto di una relazione funzionale con l'apparato pubblico, presupposto dalla giurisprudenza reputato indispensabile per il radicamento, in capo alla Corte dei conti, del potere di conoscere di vicende giudiziarie riguardanti l'erogazione di contributi pubblici a soggetti privati.

Invero, la vicenda si colloca nell'ambito del filone giurisprudenziale che ha affermato la giurisdizione contabile relativamente a fattispecie di danno erariale connesso alla indebita percezione o alla scorretta utilizzazione di finanziamenti pubblici.

Per effetto del progressivo affinamento, in tale ambito, la Corte di cassazione è, ormai pacificamente, orientata a riconoscere la giurisdizione del Giudice contabile anche nei confronti di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, beneficiari finali dei finanziamenti, nonché degli amministratori delle società percipienti (tra le tante, SS. UU n. 4511 del 1/3/2006; n. 5019 del 3/3/2010; n. 1774 del 25/1/2013; n. 3310 del 13/2/2014; n. 238975 del 24/11/2015; n. 18991 del 31/7/2017).

Più in dettaglio, la Corte di cassazione, per un verso, ritiene configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (ord. 03/03/2010, n. 5019), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ord. 24/11/2015, n. 23897).

Pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (25/01/2013, n. 1774; 27/01/2015, n. 1515).

Per altro verso, anche l'amministratore di una società privata di capitali destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno

erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio. Sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico (SS.UU., sentt. 9/1/2013, n. 295; 25/1/2013, n. 1774; 31/7/2017, n. 18991) o di fatto (n. 10137 del 20/6/2012), ove, dai comportamenti da loro tenuti, sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati; e ciò in quanto il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza di fondi dal bilancio pubblico e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Pertanto, il rapporto di servizio va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che agiscono come organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione.

Contestualizzando i connotati fattuali della vicenda in tale perimetro, quindi, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'evocabilità in giudizio degli appellanti innanzi alla Corte dei conti.

3. Eccezione di inammissibilità di taluni appelli

In sede di formulazione delle conclusioni, la Procura generale ha eccepito l'inammissibilità degli appelli proposti da CHIMENTI Maria Diletta e

DELL'ANNA Sergio assumendo che gli stessi fossero stati proposti (rispettivamente il 24/12/2018 ed il 10/12/2018) oltre la soglia del sessantesimo giorno successivo (3/12/2018) alla notifica della sentenza (effettuata in data 3/10/2018).

L'eccezione è infondata.

In realtà, come risulta documentato in atti,

- per CHIMENTI Maria Diletta, la notifica della sentenza di primo grado si è perfezionata in data 24/10/2018 e l'appello è stato proposto in data in data 24/12/2018, ultimo giorno utile (essendo festivo il giorno di scadenza del sessantesimo giorno) per proporla;
- per DELL'ANNA Sergio, la notifica della sentenza di primo grado si è perfezionata in data 12/10/2018 e l'appello è stato proposto in data in data 10/12/2018, prima dello spirare (11/12/2018) del termine di cui all'art. 178, commi 1 e 2, c.g.c.

4. Istanza di sospensione del processo fino alla definizione del processo penale

Tutti gli appellanti, ad eccezione di RICCIO Antonietta, hanno reiterato la richiesta – non accolta dal primo giudice - di sospensione del processo in attesa della conclusione del processo penale in corso di celebrazione per i medesimi fatti che connotano il presente giudizio.

A norma dell'art. 106, comma 1, c.g.c. «*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato».*

Detta previsione immunizza il processo erariale dall'applicazione dell'art. 295 c.p.c., disposizione pacificamente applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 26 del R.D. n. 1038 del 13.8.1933, ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, fino all'entrata in vigore del nuovo codice.

La nuova disposizione normativa replica il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c., peraltro aggiungendo che, ai fini della sospensione del giudizio, la previa definizione di altra controversia pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata «*ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*».

Condizione per far luogo alla sospensione, pertanto, è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato, sicché, la decisione di quest'ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, formatasi sull'art. 295 c.p.c. (tra le tante, ord n. 17235 del 29/07/2014; ord. n. 16844 del 03/10/2012; ord. n. 25272 del 14/12/2010), ma certamente utile parametro di interpretazione dell'art. 106 del c.g.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, la norma allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuzioni e, quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuzioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri

fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere.

Quindi, la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento del processo, ma ne orienta la definizione di merito, ponendolo in uno stato di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede.

Le SS.RR. di questa Corte hanno costantemente sottolineato (da ultimo cfr. ord. 9/2018/ORD/RCS) che «*non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile.*

Va pertanto esclusa l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l'autonoma definizione delle rispettive questioni; viene in rilievo, allora, un nesso o una connessione tra di esse di carattere puramente logico, rivelata dell'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, che non consente, tuttavia, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice deve ugualmente procedere e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere.

L'intersezione tra i due ambiti di giudizio sul piano dell'accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte responsabilità, in sintesi, esprime la

relatività di ciascuna pronuncia con riguardo alle rispettive attribuzioni giurisdizionali, poiché il legislatore non ha attribuito rilevanza al pericolo di contrasto pratico di giudicati, se non nei limiti e nella misura in cui ha previsto l'efficacia della sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (cfr. artt. 651 e ss. c.p.p.). In altri termini, posto che (...), l'art. 106 prevede la sospensione del processo quando sovra una questione pregiudiziale egli o altro giudice è tenuto a decidere con efficacia di giudicato, una volta escluso che la legge e la volontà delle parti impongano un accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine all'antecedente logico costituito dalla questione penale (causa pregiudiziale), ne consegue che il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto, poiché la cognizione della questione forma oggetto immediato del giudizio di merito a lui devoluto».

Nel caso di specie, il giudizio contabile involge valutazioni sulla condotta degli odierni appellanti, che afferiscono alla responsabilità per il danno erariale prodotto nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Dette valutazioni non sono connesse da alcun vincolo di pregiudizialità necessaria con l'esito del giudizio penale a loro carico e, pertanto, non si ravvisano ragioni per sospendere il processo in attesa della definizione di quello in corso di celebrazione innanzi al giudice penale.

5. Eccezione di prescrizione

Infondato è anche il motivo di gravame riguardante l'asserita prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, formulato da tutti gli appellanti.

Secondo questi ultimi, l'esordio della prescrizione avrebbe avuto luogo con l'erogazione dei finanziamenti. Peraltra, anche a voler ritenere configurabile un occultamento doloso, l'Amministrazione regionale danneggiata avrebbe

avuto contezza delle condotte pregiudizievoli, al più tardi, nel maggio 2010 allorquando la GdF avviò gli approfondimenti delegati nell'ambito del procedimento penale avviato per i medesimi fatti.

In ogni caso, poiché la notifica dell'invito a dedurre era avvenuta all'inizio del 2017, l'iniziativa della Procura regionale era da ritenere tardiva.

Il primo giudice, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nei casi in cui la condotta che si assume foriera di danno erariale integri anche un reato, la prescrizione inizia a decorre dal momento del rinvio a giudizio in sede penale, ha ritenuto che l'effettiva “scoperta” del pregiudizio erariale era avvenuta nel 2013, sicché la notifica dell'invito a dedurre, si collocava entro il quinquennio.

Tale conclusione e l'impianto motivazionale che la sorregge sono pienamente condivisibili e vanno, perciò, confermati.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede che «*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*».

Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con il semplice scostamento della condotta dal paradigma legale di carattere imperativo, ossia con la realizzazione della condotta con connotazioni censurabili, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni* - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all'esercizio della pertinente azione di responsabilità.

Tale regola generale subisce una deroga nell'ipotesi di “occultamento doloso

del danno”, circostanza richiedente lo spiegamento di mirati approfondimenti finalizzati a rendere possibile la percezione e comprensione di accadimenti di non immediata percepibilità (siccome dolosamente occultati).

In tali evenienze, integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti, l'inizio della decorrenza della prescrizione coincide con il momento della conoscenza effettiva del danno.

Perciò, per la scoperta di un danno dolosamente occultato non è sufficiente la conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito, ma occorre la conclusione del processo di valutazione istruttoria degli elementi fattuali, con la qualificazione giuridica degli stessi e l'individuazione dei soggetti cui le medesime condotte sono causalmente riconducibili.

Nel caso di specie, l'ottenimento della contribuzione pubblica è connesso alla realizzazione di una complessa architettura di relazioni commerciali, rivelatesi inesistenti o in parte fittizie.

L'apprezzamento della incoerenza della sostanza economica di dette operazioni con quanto documentato in sede di richiesta di erogazione del finanziamento ha richiesto approfonditi accertamenti.

Nonostante che profili di criticità fossero iniziati ad emergere già nel 2010, solo all'esito della richiesta di rinvio a giudizio, prodotto della metabolizzazione delle accurate indagini compiute dalla GdF, il contesto fattuale ha assunto quel livello di accuratezza ed attendibilità tale da consentire di effettuare compiute valutazioni in ordine alla sussunibilità dei fatti nella fattispecie della responsabilità amministrativa ed alla ponderata riferibilità degli stessi ai soggetti poi tratti a giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Rispetto a tale momento di consolidamento della conoscenza dei fatti, di

apprezzamento dei profili di contrasto con gli imperativi precetti di riferimento e di emersione degli apporti causali concretamente imputabili a ciascuno dei molteplici protagonisti coinvolti nella vicenda, l'iniziativa assunta dal Pubblico Ministero contabile appare senz'altro tempestiva.

6. Eccezione di nullità della sentenza

Gli appellanti hanno denunciato, sotto diversi profili, la nullità della sentenza.

6.1. Secondo RICCIO Antonietta e DELL'ANNA Sergio, la nullità della sentenza sarebbe conseguenza della nullità della notificazione dell'invito a dedurre: il vizio del procedimento partecipativo deriverebbe dall'aver l'agente postale, incaricato di effettuare il recapito dell'atto, constatata la temporanea assenza del destinatario, omesso di attestare l'affissione sulla porta di ingresso dell'abitazione dell'avviso di tentato recapito o, in alternativa, l'immissione del medesimo avviso nella cassetta della corrispondenza.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto rituali le notifiche «*il mero errore dell'agente postale nell'indicare l'ipotesi di irreperibilità assoluta (anziché relativa) sulla cartolina di ricevimento suddetta non inficia la validità della notifica, laddove la stessa sia stata effettuata seguendo il corretto iter notificatorio previsto per l'ipotesi di irreperibilità relativa (ossia deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di c.a.d. al notificando presso quello che è indiscutibilmente il suo indirizzo): d'altronde, in caso di irreperibilità assoluta, ex art. 143 c.p.c. l'invio della c.a.d. non è (ovviamente) proprio prevista, in quanto sarebbe inutile.*

Nè è previsto l'invio di una seconda c.a.d., ex art. 8, l. n. 890/82, come erroneamente ritenuto dai convenuti RICCIO e DELL'ANNA Sergio, equivocando sulla diversa ipotesi di notifica dell'atto a mezzo del servizio

postale ex art. 149 c.p.c. che qui, come chiarito, non è avvenuta».

Le eccezioni sono infondate.

Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado risultano debitamente assolte le incombenze necessarie a perfezionare la procedura di notificazione in caso di temporanea irreperibilità del destinatario dell'atto.

Infatti, dopo l'infruttuoso tentativo di notifica presso le residenze risultanti dalle pertinenti certificazioni anagrafiche, è documentato, tanto per RICCIO Antonietta che per DELL'ANNA Sergio, l'invio del plico raccomandato recante l'informazione che era stato affisso l'avviso del tentativo notifica presso la residenza e l'intervenuto deposito di copie dell'atto presso le case comunali, rispettivamente, di Noicattaro e Lequile.

Dunque, trascorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata la notificazione dell'invito a dedurre per entrambi gli appellanti si è perfezionata.

Attesa la ritualità della procedura di notificazione non vi è alcuna esigenza di approfondire il profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della l. 890/1982, dedotto da DELL'ANNA Sergio per asserita violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 111 primo e secondo comma, cost. nella parte in cui non prevede che l'operatore postale debba procedere all'affissione sulla porta d'ingresso e all'inserimento nella cassetta di corrispondenza dell'avviso di tentato recapito della raccomandata a/r, firmata dall'ufficiale giudiziario in applicazione dell'articolo 140 c.p.c., stante la non rilevanza della questione ai fini della soluzione della controversia.

6.2 Tutti gli appellanti hanno eccepito il vizio di ultrapetizione assumendo che la decisione fosse fondata su ragioni diverse dalle *causae petendi* dedotte dalla Procura regionale.

Secondo gli appellanti mentre la responsabilità era stata prospettata sul presupposto che le opere finanziate non fossero state realizzate, la decisione è fondata su una diversa causa petendi rappresentata dalla sovrafatturazione dei costi e dalla inesistenza di operazioni commerciali.

Preliminarmente, occorre chiarire che l'extrapetizione è un vizio che ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Non ricorre, invece, quando il giudice, fermi restando i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive domande ed eccezioni e ferme le prove da entrambe le parti fornite, adotti, a sostegno della decisione, argomenti comunque tratti dal compendio documentale dalle medesime parti prodotto.

Analizzando la motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che, nella valutazione della ricorrenza degli elementi necessari ad integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa, sono stati oggetto di apprezzamento e, conseguentemente, valorizzati ai fini della decisione di condanna circostanze risultanti dai documenti che la Procura regionale aveva fornito a corredo dell'atto di citazione e, in particolare, dalle relazioni della GdF che sunteggiano gli esiti degli approfondimenti svolti.

È evidente, peraltro, che i vincoli rivenienti dal principio di sinteticità di cui all'art. 5, comma 2, c.g.c., precludono al Pubblico ministero il riversamento integrale delle risultanze degli accertamenti istruttori nell'atto di citazione, imponendogli una rappresentazione riassuntiva degli stessi.

Quindi il fatto che non siano state riportate nella citazione, dettagliatamente e

specificamente, tutte le circostanze fattuali emerse nel corso degli accertamenti è coerente con l'architettura del giudizio contabile delineata dal codice di giustizia contabile.

In ogni caso, non può essere trascurato che la realizzazione dell'investimento non immunizza dallo scostamento dagli impegni contemplati nei provvedimenti di finanziamento.

Al fine di ottenere l'ammissione all'erogazione della provvista finanziaria, infatti, la disciplina di settore impone che l'istante debba congruamente documentare gli interventi che intende realizzare specificandone dettagliatamente i costi e le modalità.

Ove i costi ammessi a finanziamento siano rendicontati facendo riferimento ad operazioni commerciali inesistenti o attraverso sovrafatturazioni di interventi meno onerosi, lo scopo del finanziamento risulta irrimediabilmente compromesso.

In tale compromissione è rinvenibile il fondamento della responsabilità amministrativa.

Dunque, il fatto che gli interventi strutturali siano stati effettuati è sostanzialmente neutro se la consistenza economica dell'operazione sia risultata disallineata rispetto al piano approvato e poi rendicontato.

In definitiva, i finanziamenti POR hanno uno scopo pubblicistico di sviluppo e non possono diventare, attraverso operazioni illecite, un modo per incrementare la provvista finanziaria dell'impresa.

6.3 Gli appellanti DELL'ANNA Sergio, RICCIO e CHIMENTI hanno eccepito la nullità della sentenza reputando sussistere una violazione dell'art.

4 del protocollo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali: per effetto della celebrazione, per i medesimi fatti, di un processo penale, il corso del giudizio di responsabilità sarebbe precluso dall'operatività del principio del *ne bis in idem*.

L'eccezione è infondata.

Occorre preliminarmente rilevare che gli appellanti sono in condizioni differenziate: il processo a carico di DELL'ANNA Sergio è solo provvisoriamente esitato con una condanna in primo grado, anche al risarcimento del danno nei confronti della Regione Puglia costituitasi parte civile, pendendo appello.

Per gli appellanti RICCIO e CHIMENTI, invece, il processo penale si è definitivamente concluso, con dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti.

In disparte ogni considerazione sulla radicale diversità delle posizioni processuali degli appellanti appena citati - circostanza che, comunque, escluderebbe una omogenea soluzione interpretativa anche nell'eventualità in cui fosse ritenuta applicabile la preclusione riveniente dalla disciplina sovrannazionale -, è sufficiente considerare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso la violazione della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo nell'ipotesi in cui, a seguito della conclusione di un processo penale o in concomitanza con lo stesso, per gli stessi fatti, venga avviato un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, distinguendo la natura risarcitoria e sui generis di quest'ultima, rispetto alla responsabilità penale, esclusivamente punitiva (sentenza 4 marzo 2014, ricorso OMISSIS n. 8640/10; sentenza 13 maggio 2014, ricorso OMISSIS n. 20148/09).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, inoltre, reiteratamente, hanno enunciato il principio della reciproca autonomia ed indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, precisando che “Le occasionali interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente soddisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione” (Cass. sez. un., n. 8927/2014).

Ancora, i principi di autonomia fra giudizio penale e giudizio contabile sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza 13 luglio 2007, n. 272, e su tali principi si è anche attestata da tempo la giurisprudenza di questa Corte dei conti (ex multis, App. Sez. II sentt. 37/2018 e 18/2019).

7. Merito

Nel merito gli appelli sono infondati.

In proposito, devono essere integralmente confermate le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sia in ordine alla sussistenza e consistenza della responsabilità amministrativa degli odierni appellanti che in ordine alla distribuzione della stessa fra i medesimi in relazione ai profili soggettivi a ciascuno riferibili.

In primo luogo, occorre considerare che la documentazione istruttoria posta a base dell’azione di responsabilità (accertamenti compiuti dalla GdF) evidenzia che una serie di operazioni rendicontate ai fini della giustificazione della spesa per l’investimento finanziato o erano totalmente inesistenti o presentavano

macroscopiche anomalie tali da precluderne la riferibilità all'iniziativa che ha beneficiato del contributo.

Ciò è emerso per operazioni intrattenute con la OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS.

In particolare, con riguardo alla controparte commerciale OMISSIS

- sono stati reperiti attendibili riscontri del fatto che i pagamenti per i lavori edili documentati come eseguiti dalla società erano finti siccome riferiti ad interventi in realtà non realizzati;
- nelle scritture contabili non sono state rilevate annotazioni relative ad operazioni commerciali con le società beneficiarie dei contributi;
- le fatture emesse erano state redatte in modo diverso da quelle presentate presso la Regione Puglia per l'ottenimento di finanziamento.

Con riguardo alla controparte commerciale OMISSIS, è emerso che:

- a fronte dei pagamenti effettuati da AGRIFLOR Soc.Coop. a r.l. e dall'Azienda Agricola DELL'ANNA Marco, sussistevano speculari prelevamenti in contante da parte dell'indicato DELL'ANNA Sergio amministratore di fatto della società o versamenti sul conto personale del medesimo;
- non sono state reperite scritture contabili della società;
- non risulta nemmeno indirettamente ricostruibile, attraverso le dichiarazioni fiscali (non presentate), una qualche attività commerciale in grado di ritenere eseguiti i lavori rendicontati dalle aziende beneficiarie dei finanziamenti.

Con riguardo alla controparte commerciale OMISSIS è emerso che il

pagamento di fatture per lavori alla AGRIFLOR Soc.Coop. a r.l. ed alla Az.

Ag. RICCIO Antonietta sono stati eseguiti con assegni poi versati sul conto intestato a DELL'ANNA Sergio.

In definitiva, tali obiettivi riscontri, non neutralizzati dalla sovrabbondante documentazione prodotta dagli appellanti, evidenziano che gli investimenti, seppur realizzati, non sono frutto dell'impiego integrale della provvista finanziaria erogata dalla Regione Puglia.

Questa asimmetria tra costo rendicontato ed i costi effettivamente sostenuti integra una condotta incompatibile con il regime del finanziamento pubblico e, perciò, si atteggia quale fonte di responsabilità amministrativa.

Corretta, infine, è la distribuzione di quest'ultima tra i responsabili, operata dal primo giudice, sulla base di un adeguata valorizzazione dei diversi apporti di ciascuno e, in particolare, del ruolo prevalente di DELL'ANNA Sergio.

8. Provvedimenti di liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio

Per la promozione dell'appello i difensori di CHIMENTI Maria Diletta, DELL'ANNA Sergio, DELL'ANNA Marco hanno presentato istanza di liquidazione dei compensi ex art. 82 del d.P.R. 115/2002, documentando l'ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione dell'impugnazione, da parte dell'ordine degli Avvocati di Bari (rispettivamente, con provvedimenti prot. n. 2019/721 del 15/1/2019, prot. n. 2018/18531 del 14/12/2018 e prot. n. 6937/2018 del 4/12/2018).

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 82 del d.P.R. 115/2002, secondo cui «*L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in*

modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa», l'infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti ed il conseguenziale infausto esito delle impugnazioni spiegate inducono a quantificare i compensi per i difensori degli appellanti ai valori minimi delle tariffe professionali. Agli importi così determinati sarà applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 del medesimo decreto.

Pertanto:

- per l'Avv. Alberto Pepe, difensore di CHIMENTI Maria Diletta (condannata al pagamento di € 119.381,71), si liquida l'importo di € 1.925,50, da incrementare del 15% (€ 288,83) a titolo di spese generali, per un importo complessivo di € 2.214,33, oltre IVA e CPA;
- per l'Avv. Andrea Starace, difensore di DELL'ANNA Marco (condannato al pagamento di € 419.724,41), si liquida l'importo di € 2.769,00, da incrementare del 15% (€ 415,36) a titolo di spese generali, per un importo complessivo di € 3.184,35, oltre IVA e CPA;
- per l'Avv. Valentino MAGGIULLI, difensore di DELL'ANNA Sergio (condannato al pagamento di € 1.014.997,41), si liquida l'importo di € 4.680,00, da incrementare del 15% (€ 702,00) a titolo di spese generali, per un importo complessivo di € 5.382,00, oltre IVA e CPA.

9. Conclusioni

Conclusivamente, gli appelli sono da rigettare siccome infondati e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza oggetto di

gravame.

Le porzioni di spese di giustizia riferibili all'appellante RICCIO Antonietta ed alla AGRIFLOR società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, soggetti non ammessi al gratuito patrocinio, pari, rispettivamente, all'11,70% ed al 41% dell'intero, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello

definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti al n. 54228 del registro di segreteria, li rigetta e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115/2002 liquida:

- in favore dell'Avv. Alberto Pepe, difensore di CHIMENTI Maria Diletta, l'importo di € 2.214,33, oltre IVA e CPA;
- in favore dell'Avv. Andrea Starace, difensore di DELL'ANNA Marco, l'importo di € 3.184,35, oltre IVA e CPA;
- in favore dell'Avv. Valentino MAGGIULLI, difensore di DELL'ANNA Sergio, l'importo di € 5.382,00, oltre IVA e CPA.

Condanna l'appellante RICCIO Antonietta e la AGRIFLOR SCARL in liquidazione, al pagamento, in favore dello Stato, rispettivamente della percentuale del 11,70% e del 41% delle spese del giudizio d'appello, pari ad € 272,00 (DUECENTOSETTANTADUE/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 dicembre 2019 e del 21 gennaio 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott. Luciano Calamaro

F.to Roberto Rizzi

F.to Luciano Calamaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 FEB. 2020

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago